



Roma, 13 luglio 2006

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*Alla Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Unione Provinciale di Isernia
Piazza Veneziale n. 1
86170 Isernia*

Prot. n. 25/I/0001564

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata da Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro – Unione Provinciale di Isernia.

L'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro – Unione Provinciale di Isernia chiede se un'azienda che abbia licenziato un lavoratore, iscritto nelle liste di mobilità, possa riassumere lo stesso lavoratore, trascorso il termine di sei mesi stabilito dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 anziché quello di dodici mesi stabilito dall'art. 15, comma 6, L. n. 264 del 29 aprile 1949, beneficiando delle agevolazioni previste dall'art. 8, comma 4, della L. n. 223 del 23 luglio 1991.

È il caso di ricordare, in premessa, che nel quadro delle agevolazioni contributive disposte dal legislatore per facilitare il reimpiego dei lavoratori disoccupati, trovano un posto di rilievo proprio i benefici previsti dall'art. 8, commi 2 e 4 e dall'art. 25 della L. n. 223/1991 nei confronti dei datori di lavoro di qualunque settore che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art.6, L. n. 223/1991). Le agevolazioni, consistenti nella riduzione delle aliquote contributive a solo carico del datore di lavoro, scattano quando le assunzioni avvengono:

- con contratto a termine per non più di 12 mesi: i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sono quelli previsti per gli apprendisti;
- con contratto a termine, trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza: i contributi a carico del datore di lavoro sono quelli dovuti per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi;
- con contratto a tempo indeterminato: in questo caso, i contributi dovuti sono quelli previsti per gli apprendisti, per un periodo di 18 mesi.

La L. n. 223/1991, inoltre, prevede l'erogazione di un contributo mensile in favore delle aziende che assumono a tempo pieno ed indeterminato (o in caso di trasformazione prima della scadenza da contratto a termine ad indeterminato) lavoratori che, iscritti nelle liste di mobilità,

beneficiano della indennità di mobilità. Il beneficio economico per le aziende è pari al 50% dell'indennità di mobilità di cui avrebbe goduto il lavoratore qualora non fosse stato assunto. Detto contributo, come è noto, potrà essere erogato per un periodo massimo di 12 mesi che slitta a 24 per i lavoratori di età superiore a 50 anni e a 36 mesi per le aree del mezzogiorno. Tuttavia i benefici di cui all'art. 8, comma 4 della legge in esame spettano quando il datore di lavoro assume i lavoratori senza esservi tenuto ai sensi del comma 1. Il comma 1 richiamato prevede che per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza nell'assunzione, di cui al sesto comma dell'art. 15 della L. 29 aprile 1949, n. 264 e sue successive modificazioni.

L'art. 15, comma 6, della L. n. 264/1949 stabiliva che i lavoratori licenziati da una azienda per riduzione del personale avessero la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro dodici mesi. L'articolo menzionato è stato modificato successivamente dal D.Lgs. n. 297/2002 (nuova disciplina in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro) che, oltre a prevedere nuove misure di politica attiva del lavoro, ha apportato rilevanti modifiche ad una serie di disposizioni preesistenti, abrogandone alcune ed integrandone altre al fine di adattare alla nuova disciplina. In particolare, l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 297/2002 ha espressamente ridotto da un anno a sei mesi l'arco temporale entro cui vige il diritto di precedenza nella riassunzione dei lavoratori licenziati per riduzione di personale, qualora l'azienda decida nuove assunzioni per coprire posti di lavoro corrispondenti alle qualifiche possedute dai lavoratori licenziati. Tale modifica incide anche ai fini della concessione del contributo mensile, previsto dall'art. 8, comma 4, della L. n. 223/1991, pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore. La normativa descritta è stata ricordata dall'INPS, con il messaggio n. 124 del 15 ottobre 2003 con cui ha sottolineato che per specifica previsione legislativa (art. 8, comma 1, L. n. 223/1991), ai fini del collocamento di lavoratori in mobilità, trova applicazione il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto comma dell'articolo 15 della L. n. 264/1949 e successive modificazioni ed integrazioni. In conseguenza, sono esclusi dalla provvidenza i datori di lavoro che, durante il periodo in cui vige tale diritto, procedano alla riassunzione del medesimo dipendente a suo tempo licenziato per riduzione di personale: come sopra precisato tale periodo è stato ridotto da 12 a 6 mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 297/2002 (30 gennaio 2003).

Infine, non appare superfluo ricordare il disposto dell'art. 8, comma 4 *bis*, della L. n. 223/1991. In base al comma richiamato e all'art. 2, comma 1, della L. 19 luglio 1994, n. 451, che ha convertito il D.Lgs. n. 299/1994, il diritto ai benefici economici previsti dalla legge non sussiste con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di imprese dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risultino

con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. Le disposizioni intendono garantire che le agevolazioni contributive vengano riconosciute esclusivamente per assunzioni dettate da reali esigenze economiche e non perché finalizzate al solo godimento degli incentivi attraverso fittizie interruzioni dei rapporti di lavoro già precedentemente decise.

In conclusione, dunque, l'azienda che ha posto in mobilità i lavoratori può riassumerli usufruendo di benefici contributivi ed economici una volta che siano trascorsi sei mesi dal licenziamento.

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Mario Notaro)

PP

TB